Criteri di distribuzione del trattamento accessorio per il PTA B, C, D e della retribuzione di posizione per il personale EP sulla base della valutazione individuale

I criteri sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa, pertanto si pubblica l'estratto degli artt. 6 e 7 dell'accordo integrativo 2019-2021 per il PTA di categoria B, C e D, e all'art. 20 per il personale EP (il testo integrale è pubblicato in https://www.unipd.it/trasparenza/contrattazione-integrativa-2020):

PTA (B, C, D)

Articolo 6. Premi correlati alla performance organizzativa e individuale

- 1.Il Sistema di incentivazione del personale è correlato alla valutazione delle prestazioni, in particolare al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati sulla base del Piano della Performance, elaborato dall'Ateneo ai sensi di legge.
- 2.Le Parti si danno atto, nel rispetto della normativa vigente, dell'applicazione del principio di differenziazione dell'incentivo in funzione delle prestazioni rese, al fine di valorizzare il merito.
- 3.Le somme previste per i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono finalizzate alla remunerazione della prestazione dei singoli dipendenti mediante valutazione dell'apporto qualitativo e quantitativo della loro partecipazione alle attività di struttura di appartenenza, con le modalità previste dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 4.Il fondo viene ripartito fra le strutture dell'Ateneo, così come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance. La distribuzione alle strutture in base alle loro dimensioni avviene in funzione del personale FTE di cui all'art. 1, comma 1, a tempo indeterminato e determinato in servizio presso la struttura (escluso personale di categoria EP), tenuto conto del periodo di assegnazione secondo quanto consentito dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
- 5.I compensi individuali saranno determinati ripartendo il budget di ciascuna struttura in proporzione alle risultanze della scheda di valutazione e pesati in funzione della situazione stipendiale e del periodo di assegnazione alla struttura. In caso di part time gli incentivi vengono proporzionalmente ridotti in relazione alla percentuale di attività prevista. È escluso il personale in aspettativa per dottorato di ricerca.
- 6.Non ottiene l'incentivo il dipendente che ottenga una valutazione annuale inferiore a 25/50 o equivalente in caso di uso di una scala valutativa diversa.
- 7.È escluso dall'incentivazione il personale che già percepisce un incentivo legato alla performance organizzativa / individuale da parte di un altro ente.
- 8.Ai sensi dell'art. 64, comma 3, del CCNL del 19.4.2018, la quota prevalente delle risorse variabili deve essere destinata a finanziare i premi correlati alla performance organizzativa e alla performance

individuale e, specificamente, almeno il 30% di tali risorse al finanziamento della performance organizzativa.

9.Le eventuali differenze di spesa relative ai diversi istituti del fondo BCD saranno conguagliate sui compensi diretti ad incentivare la performance individuale/organizzativa, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 in materia di IMA e tenuto conto di quanto stabilito, soltanto per l'anno 2020, dall'articolo 17.

Articolo 7. Maggiorazione dei premi individuali

- 1.Le Parti, in applicazione dell'art. 20 del CCNL del 19.4.2018, ai fini della differenziazione dei premi, adottano in via sperimentale i seguenti criteri:
- a) attribuzione al 5% del personale di categoria B, al 5% del personale di categoria C e al 5% del personale di categoria D che ha riportato, come valutazione, la variazione positiva più alta rispetto alla media della struttura;
- b) maggiorazione tale da consentire al personale di cui alla lettera a) di raggiungere il 30% in più del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale della stessa categoria di appartenenza.
- 2. La previsione di cui al comma 1 si applica soltanto ove le risultanze del Sistema di Misurazione e Valutazione vigente non garantiscano le previsioni di cui al medesimo comma.

Personale EP

Art. 20. Retribuzione di posizione e di risultato per il personale di categoria EP

- 1. Ai fini dell'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato al personale di categoria EP si applicano i criteri generali previsti dagli articoli 75 e 76 del CCNL del 16.10.2008. Esse assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per lavoro straordinario e con l'esclusione dell'indennità di Ateneo, dell'indennità di rischio da radiazioni e dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni 0 risultati del personale. 2. La retribuzione di posizione, il cui importo minimo è pari ad € 3.099,00, è erogata con cadenza mensile per 13 mensilità.
- 3. I valori delle retribuzioni di posizione, graduate in tre fasce retributive, sono pubblicati nel sito di Ateneo, nella specifica sezione contenuta in "Amministrazione Trasparente".
- 4. La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati espressi dal dipendente titolare di incarico in termini di efficienza/produttività, verificati con apposita scheda di valutazione, per un importo compreso tra il 10% e il 30% della retribuzione di posizione attribuita. La determinazione dei valori

retributivi correlati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati vengono determinati in base ai seguenti criteri:

Valutazione	Retribuzione di risultato
< 25/50	0
= 25/50	10%
> 25/50	proporzionata al punteggio della scheda di valutazione,
	fino al limite del 30% e in base alle risorse disponibili

- 5. La distribuzione delle risorse a titolo di retribuzione risultato deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del CCNL 19.04.2018 in materia di differenziazione dei premi. A tal fine le Parti adottano i seguenti criteri:
 - a. attribuzione al 5% del personale di categoria EP che ha riportato, come valutazione, la variazione positiva più alta rispetto alla media della struttura;
 - b. maggiorazione tale da consentire al personale di cui alla lettera a) di raggiungere il 30% in più del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale di categoria EP.
- 6. La previsione di cui al comma precedente si applica soltanto ove le risultanze del Sistema di Misurazione e Valutazione vigente non garantiscano le previsioni stabilite dal comma medesimo. In ogni caso la maggiorazione non può determinare una retribuzione di risultato superiore al 30% della retribuzione di posizione attribuita.

Criteri di attribuzione della retribuzione di risultato per i Dirigenti

sulla base della valutazione individuale

I criteri sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa, pertanto si pubblica l'estratto dell'art. 4 dell'accordo collettivo integrativo 2019-2021 per il personale dirigente (il testo integrale è pubblicato in https://www.unipd.it/trasparenza/contrattazione-integrativa-2020):

Dirigenti

Articolo 4. Retribuzione di risultato

- 1. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione conseguiti dai dirigenti, in applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dall'Ateneo e in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati sulla base del Piano della Performance.
- 2. L'erogazione della retribuzione di risultato può avvenire soltanto a seguito del conseguimento di una valutazione positiva. Essa si intende positiva quando è raggiunto, nella scheda di valutazione, un punteggio pari ad almeno 25/50 o esito equivalente in caso di modificazione della scala dei punteggi. In caso di valutazione positiva, l'importo annuo individuale della componente di risultato non può essere inferiore al 20% e superiore al 60% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, nei limiti comunque delle risorse disponibili.
- 3. La quota annualmente destinata alla retribuzione di risultato viene ripartita tra i dirigenti in proporzione alle risultanze della scheda di valutazione, sulla base dunque di un rapporto lineare tra valutazione e riconoscimento economico, salvo quanto previsto dal comma successivo in materia di differenziazione dei premi.
- 4. In applicazione dell'art. 50, comma 3, del CCNL 08.07.2019, le Parti stabiliscono che al 20% dei dirigenti (con arrotondamento matematico) che conseguano le valutazioni più elevate, Viene attribuita una retribuzione di risultato tale da consentire di raggiungere il 30% in più rispetto al valore medio pro-capite riconosciuto come retribuzione di risultato al personale dirigente. In caso di parità (medesimo punteggio nella scheda di valutazione dei dirigenti con le valutazioni più elevate), la maggiorazione si applica a tutti gli interessati, ma la percentuale scende secondo la proporzione 60%/ (numero di dirigenti premiati).